

**ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la Circostrizione del Tribunale di Como**

22100 COMO – via A. Volta, 3 - Tel. 031/306894, 031/265096 - Fax. 031/300837
e-mail: info@odccomo.it
sito web: www.odccomo.it
Codice Fiscale 95093720134

Circolare n. 11 2008/2012

Prot. n. 89/2008/S

Como, 21 aprile 2008

**A tutti i Dottori e Ragionieri
A tutti i Praticanti**

Oggetto: tirocinio professionale - disciplina delle fattispecie di interruzione

Il Regolamento di cui al D. M. 327/1995, all'art. 6, comma 2, consentiva un'interruzione del tirocinio per un periodo massimo di diciotto mesi.

L'art. 42, comma 1 del D. Lgs. 139/2005 prevede invece che il tirocinio debba essere svolto "per un periodo di tempo ininterrotto". In proposito, con circolare n. 1/2008 del 15 gennaio 2008, il Consiglio Nazionale ha precisato che:

- è possibile ammettere una sospensione del tirocinio in caso di gravidanza o malattia; il Consiglio Nazionale ha altresì richiamato l'art. 13 del D.P.R. 99/1998 in materia di tirocinio per l'accesso al registro dei revisori contabili ¹,
- per quanto attiene alle interruzioni già in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 139/2005, deve ammettersi la validità delle stesse, dovendosi riconoscere a favore del tirocinante un diritto quesito.

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como ritiene che:

¹ "La sospensione del tirocinio è ammessa solamente in caso di a) assolvimento degli obblighi militari; b) gravidanza e puerperio; c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi" (comma 1 dell'art. 13 citato).

- per i praticanti con interruzione del tirocinio già in essere alla data del 31 dicembre 2007, allo scadere dei diciotto mesi dalla data di interruzione, e fatta salva la eventuale precedente ripresa del tirocinio, sarà deliberata la cancellazione dal Registro di cui all'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 139/2005;
- per i praticanti per i quali l'interruzione del tirocinio abbia luogo in data successiva al 31 dicembre 2007, fatte salve le fattispecie individuate dal Consiglio Nazionale nella Circolare n. 1/2008, che dovranno essere opportunamente documentate, l'interruzione stessa comporta l'immediata cancellazione dal Registro di cui all'art. 40, comma 2, con il conseguente venir meno - ai fini del computo del triennio - della validità dei periodi maturati in precedenza.

Vi consigliamo pertanto di verificare la Vostra posizione alla luce dei suesposti chiarimenti e di comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Ordine le cause che vengano a determinare l'interruzione del tirocinio in corso di svolgimento.

Per una più efficiente gestione del Registro di cui all'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 139/2005, invitiamo inoltre tutti i praticanti che risultino in sospensione alla data del 31 dicembre 2007 a comunicare alla Segreteria dell'Ordine se abbiano, o meno, intenzione di riprendere il tirocinio, inoltrando, se del caso, una esplicita richiesta di cancellazione.

Con i nostri migliori saluti.

Il Segretario
Dott. Renzo Guffanti

Il Presidente
Dott. Andrea Passarelli